

Guida
all'uso dei Dispositivi
di Protezione Individuale

SOMMARIO

Premessa	pag. 3
L'attuale emergenza sanitaria in Italia e nel mondo si chiama Coronavirus	pag. 4
Tipologie e caratteristiche delle mascherine presenti sul mercato	pag. 4
Usi e dettagli per un corretto utilizzo delle mascherine a seconda delle varie situazioni lavorative	pag.10
Linee guida per un corretto uso delle mascherine come Dispositivi di Protezione Individuale	pag.12
Utilizzo delle Mascherine nel Decreto Cura Italia	pag.13
Importazioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale	pag.15
Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	pag.16
Gestione e Valutazione del Rischio SARS-Cov-19 in azienda Misure di Protezione e Prevenzione	pag.17
Inquadramento professionale della malattia da SARS-Cov-19	pag.18
Bibliografia e Sitografia	pag.19



Premessa

Il presente documento è stato redatto dall'Ufficio Normativa di FederlegnoArredo con l'intenzione di garantire alle aziende associate approfonditi e maggiori dettagli, a fronte della grande mole di informazioni che vengono fornite, nella maggior parte dei casi in maniera frammentata, riguardo l'utilizzo delle mascherine con particolare riferimento ai luoghi di lavoro.

Verranno altresì presentate tutte le classificazioni delle diverse tipologie di mascherine presenti sul mercato, dando una descrizione accurata riguardo gli usi e il loro corretto utilizzo, concentrando in particolare la propria attenzione sull'utilizzo di tali dispositivi per i soggetti fisici operanti sui luoghi di lavoro.



L'attuale emergenza sanitaria in Italia e nel mondo si chiama Coronavirus

Il coronavirus responsabile dell'attuale pandemia, denominato SARS-CoV-2 dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" sta per virus, "D" sta per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestato).

Come gli altri coronavirus, il SARS-CoV-2, può essere trasmesso da persona a persona, di solito dopo un contatto ravvicinato con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette proiettate nelle congiuntive o nelle membrane mucose dell'occhio, del naso o della bocca attraverso lo starnutire, il tossire, il parlare (protezione di solito limitata a circa 1 metro). La trasmissione può anche avvenire per contatti diretti personali e attraverso le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus.

Il periodo di incubazione (ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici) varia, secondo le attuali stime, fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. La malattia è caratterizzata da sintomi quali febbre, tosse secca e difficoltà respiratoria. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce senza necessità di cure speciali. Circa il 15% dei pazienti presenta una sindrome acuta respiratoria grave, di cui solo il 4% necessita di ricovero in terapia intensiva. Maggiormente suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e i soggetti con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. La mortalità è di circa il 2% (INAIL, 2020)

Tipologie caratteristiche delle mascherine presenti sul mercato

E' documentato che tra i soggetti più a rischio alla contrazione del COVID-19 ci siano soggetti che siano stati a stretto contatto con pazienti affetti da Coronavirus, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto al trattamento di materiale biologico riconducibile a casistiche di pazienti affetti da SARS-CoV-19.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda nelle sue linee guida di indossare la mascherina solo se il soggetto risulta aver contratto il virus, oppure se si è stati a contatto con una persona affetta da COVID-19 o presunta infetta.

In ogni caso l'OMS evidenzia come l'utilizzo della mascherina aiuti a limitare la diffusione del virus, in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e di lavaggio delle mani, dal momento che ostacolerebbe la diffusione quasi totale o parziale delle goccioline di aerosol emesse dal soggetto e disperse nell'aria.

Il Governo Italiano, in data 14 Marzo 2020, di concerto con il mondo delle attività produttive e delle organizzazioni sindacali, ha sottoscritto il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" in riferimento al Capitolo 6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE che **qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie**, pena la chiusura dell'impianto/sito produttivo dell'azienda in quanto non vengono rispettate le condizioni di sicurezza per i soggetti fisici sul luogo di lavoro.



Il 24 Aprile 2020 tale protocollo è stato integrato su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri con un nuovo documento, nel quale viene indicato nel Capitolo – INFORMAZIONE, come ***l'azienda debba fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire ogni possibile forma di contagio.***

In tema di dispositivi di protezione individuale il documento evidenzia come ***nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n.9 (art.34) in combinato con il DL n.18 (art. 16 c.1).***

L'utilizzo delle mascherine infatti, oltre che presso il personale operante nel campo medico-sanitario, viene praticato spesso anche in contesti non lavorativi nella vita quotidiana, come ad esempio per andare a fare la spesa e per le attività essenziali, oppure nel momento in cui si viene a contatto con un'altra persona.

Le mascherine più diffuse in questo momento sul mercato e di cui si sente più parlare dalla pubblica opinione e dalle linee del Ministero della Salute e della Protezione Civile si dividono in 5 categorie, riconosciute conformi a quanto previsto dalle Organizzazioni Mondiali della Sanità: **mascherine chirurgiche, mascherine FFP1, FFP2, FFP3 e mascherine generiche (o filtranti).**

Data la situazione emergenziale in cui ci si trova, il protocollo stilato dal Governo italiano il 14 Marzo 2020 per la sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività produttive che non rientrano in ambito sanitario evidenzia come in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria nazionale e dell'autorità per la prevenzione del rischio infortunistico sui luoghi di lavoro (ISS e INAIL).

All'interno di questa classificazione non vengono considerate tutte le tipologie di mascherine fabbricate in casa dagli utenti domestici con materiali di fortuna (mascherine di carta) e tutte quelle tipologie di protezione (sciarpe, foulard) non afferenti alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL.

Le mascherine di carta, le sciarpe e i foulard possono infatti essere d'aiuto, sempre in chiave di riduzione del rischio di trasmissione del virus ma non sono indicate per proteggere chi le porta. Quanto più il tessuto è spesso, tanto maggiore può essere la capacità protettiva.

Le mascherine di protezione si differenziano per tipologia, specifiche e capacità filtrante. In ogni caso, devono rispettare alcune norme che definiscono gli standard tecnici e di sicurezza per l'uso cui sono destinate.

Le maschere facciali per la protezione delle vie respiratorie si dividono in due categorie, a seconda delle caratteristiche e della destinazione d'uso:

- **DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)**, progettate per filtrare l'aria che respiriamo dall'esterno;
- **DM (Dispositivi Medici)**, progettate per filtrare l'aria espirata;

A queste due categorie vanno poi aggiunte le **Mascherine generiche (o filtranti)** (ex. Art. 16, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020), che non rientrano nelle due categorie precedenti.



Maschere Dispositivi Medici (DM)



A questa categoria appartengono le maschere facciali chirurgiche. Queste sono formate da **due o tre strati di tessuto-non-tessuto (TNT)**, costituito da fibre di poliestere o polipropilene.

Mascherine Chirurgiche

Le mascherine chirurgiche sono marcate CE in accordo al Reg. UE 2017/745 ed alle norme tecniche **EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova"** ed **EN ISO 10993-1: 2010**

La maschera è composta da uno strato filtrante che viene posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto. Essa limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti, non ha funzione filtrante in fase inspiratoria pertanto non protegge dall'inalazione di aeree di piccole dimensioni. Sono destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi da parte del personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili. Possono anche essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche, come l'attuale.

Le mascherine chirurgiche sono classificate in 3 tipi, secondo l'efficienza di filtrazione batterica:

- Tipo I
- Tipo II

Test	TIPO I	TIPO II	TIPO IIR
Efficienza di filtrazione batterica (BFE) % *	≥ 95	≥ 98	≥ 98

[Fonte: INAIL, Ministero della Salute]

Mascherine Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

All'interno di questo gruppo sono incluse le mascherine che proteggono il soggetto che le indossa dagli agenti esterni che, se inalati, possono causare seri rischi per la salute. I respiratori appartenenti a questa categoria devono rispondere a rigorose specifiche tecniche stabilite nella **normativa UNI EN 149:2009**.

Alcuni modelli di mascherine appartenenti a questa categoria includono una valvola di espirazione per ridurre l'umidità ed il calore all'interno. Di norma sono previste 3 classi FFP (*Filtering Face Piece*), a seconda dell'efficienza filtrante della maschera.

Livello di Protezione	Efficienza Filtrante*
FFP1	80%
FFP2	94%
FFP3	98%

*Quantità di contaminante che viene filtrato dalla maschera [Fonte: INAIL, Ministero della Salute]

Le maschere FFPX sono classificate come utilizzabili per un singolo turno di lavoro o riutilizzabili (per più di un turno) e sono marcate:

NR - la maschera è utilizzabile per un solo turno di lavoro (Non Riutilizzabile)

R - la maschera è Riutilizzabile

D - la maschera ha superato la prova di intasamento con dolomite (la conformità a questo test garantisce un buon livello di traspirabilità anche in casi di concentrazione molto elevata di polvere nell'ambiente). Questa prova è facoltativa per una maschera non riutilizzabile ed obbligatoria per una maschera riutilizzabile.

Tutte le maschere FFP1, FFP2, FFP3 **sono marcate CE e la loro conformità è valutata da un Organismo Notificato** (Esempio di marcatura - *Maschera filtrante antipolvere UNI EN 149:2009 FFP3 NR D*)

Tipologia di Classificazione	Sigla DPI - Mascherine
Classificazione europea (CEN)	FFP1, FFP2, FFP3
Classificazione americana (NIOHS)	FFP2 --> N95 FFP3-->N99
Classificazione giapponese	FFP2 --> KN95 FFP3--> KN99

[Fonte: Protezione Civile Italiana, Ministero della Salute]

Mascherine FFP1



Mascherina FFP1 senza valvola



Mascherina FFP1 con valvola

La mascherina FFP1 filtra l'80% delle particelle ambientali e non è raccomandato per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea. Assicurano un primo livello di protezione delle vie respiratorie in ambienti polverosi e che contengono particelle in sospensione. Si tratta quindi di maschere semi-facciali antipolvere comunemente utilizzate in diversi settori (industria tessile, alimentare, mineraria, siderurgica, edilizia e costruzioni).



Mascherine FFP2



Mascherina FFP2 con valvola



Mascherina FFP2 senza valvola

La mascherina FFP2 filtra il 95% delle particelle ambientali ed è raccomandata per gli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti.

Mascherine FFP3



Mascherina FFP3 con valvola



Mascherina FFP3 senza valvola

La mascherina FFP3 filtra il 98-99% delle particelle ambientali ed è raccomandata per gli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente tali, in particolare durante manovre che producono aerosol.

Le mascherine FFP1, FFP2 e FFP3 possono essere dotate di valvole: la loro presenza non ha alcun effetto sulla capacità filtrante del dispositivo ma assicura un comfort maggiore se la mascherina è indossata per molto tempo. In particolare, la valvola permette all'aria calda di fuoriuscire dal dispositivo, riducendo l'umidità, previene l'appannamento degli occhiali e facilita la respirazione.

Secondo i dati forniti dalla Codacons il prezzo medio di mercato delle mascherine chirurgiche si aggira intorno a un 1 euro, mentre quelle con valvola filtrante (FFP1, FFP2, FFP3) si aggirerebbe intorno ai 6/7 euro a mascherina.

Con L'Ordinanza 11/2020 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dott. Arcuri, ha fissato, come evidenziato dall'Art.1 - Prezzi massimi di vendita al consumo, il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1 (mascherine chirurgiche facciali), praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.





Mascherine Generiche (o Filtranti)

Questa tipologia di maschera non rientra né tra i dispositivi di protezione individuale né tra i dispositivi medici, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 2, D.L. nr 18 del 17/03/2020. Queste maschere servono per proteggere le persone circolanti. A seconda della metodologia con cui sono realizzate, possono garantire un modesto grado di protezione all'utilizzatore, proteggendolo dalle piccole gocce di saliva o muco che vengono emesse starnutando, tossendo o parlando delle persone circostanti. **Non rientrando nella categoria dei dispositivi medici né al tempo stesso dei dispositivi di protezione individuale, non necessitano di rispondere ad alcuna norma armonizzata specifica.** Rimane sottinteso che la mascherina filtrante non deve arrecare danno al soggetto che la utilizza e deve essere realizzata con materiali non tossici per la salute umana.

Usi e dettagli per un corretto utilizzo delle mascherine a seconda delle varie situazioni lavorative

Per riassumere i diversi usi e dettagli corretti delle diverse tipologie di mascherine a secondo dei soggetti che le indossano e dei diversi luoghi di lavoro considerati, le seguenti tabelle forniscono una chiara visione per una corretta gestione relative alle problematiche di utilizzo:

Classe di Prestazione	FFP1	FFP2	FFP3	Mascherina chirurgica	Mascherina generica (o filtrante)
					
Riferimento Legislativo	DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Art.15, comma 3 DL 18/2020	DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Art.15, comma 3 DL 18/2020	DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Art.15, comma 3 DL 18/2020	DM (Dispositivo Medico) Art.15, comma 2 DL 18/2020	no DPI no DM Art.16, comma 2 DL 18/2020
Categorie professionali che dovrebbero usare le diverse classi di mascherine	A) Lavoratori sui luoghi di lavoro in assenza della distanza interpersonale di sicurezza di 1 m; B) Operatori sanitari; C) Popolazione circolante, solo in assenza di altre tipologie presenti sul mercato	A) Lavoratori sui luoghi di lavoro in assenza della distanza interpersonale di sicurezza di 1 m; B) Operatori sanitari; C) Popolazione circolante, solo in assenza di altre tipologie presenti sul mercato	A) Lavoratori sui luoghi di lavoro in assenza della distanza interpersonale di sicurezza di 1 m; B) Operatori sanitari; C) Popolazione circolante, solo in assenza di altre tipologie presenti sul mercato	A) Operatori sanitari; B) Tutte le altre categorie di soggetti solo in assenza di altre tipologie di mascherine acquistabili sul mercato	A) Popolazione circolante

[Fonte: Guida alle maschere di protezione delle vie respiratorie – Innex srl]



Dopo aver presentato una precisa caratterizzazione delle diverse tipologie di mascherine presenti sul mercato e un loro idoneo utilizzo a seconda dei molteplici contesti, la tabella sottostante mette in evidenza i riferimenti normativi relative alle varie classi di mascherine:

Classe di prestazione	FFP1	FFP2	FFP3	Mascherina chirurgica	Mascherina generica (o filtrante)
					
Marcatura CE	Si	Si	Si	Si	No
Riferimenti Normativi	UNI EN 149:2009 UNI 10912:2000 UNI EN 140	UNI EN 149:2009 UNI 10912:2000 UNI EN 140	UNI EN 149:2009 UNI 10912:2000 UNI EN 140	UNI EN 14683:2019 UNI EN ISO 10993-1	Nessuno

[Fonte: UNI, CEN, ISO]

INAIL ha prodotto un video informativo fa un focus sulle norme tecniche UNI per la produzione dei dispositivi facciali – maschere chirurgiche e maschere filtranti - riassunte in una comunicazione del Ministero della Salute del 30 marzo 2020


Riferimento normativi

- UNI EN 149:2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Semimaschere filtranti antipolvere Requisiti, prove, marcatura
- UNI 10912:2000 - Dispositivi di protezione individuale Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
- UNI EN 140:2000 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie Semimaschere e quarti di maschera Requisiti, prove, marcatura
- UNI EN 14683:2019 - Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova
- UNI EN ISO 10993-1:2010 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Semimaschere filtranti antipolvere Requisiti, prove, marcatura



Linee guida per un corretto uso delle mascherine come Dispositivi di Protezione Individuale

Modalità d'uso



1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore e inferiore del respiratore fino ad ottenere una forma a conchiglia;
2. Assicurarci che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo;
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici;
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore ed inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurare la mascherina adesa al viso;
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance;
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani, facendo attenzione a non modificarne la tenuta;

Il **processo di rigenerazione delle mascherine** può avvenire con diverse modalità, basate su precedenti esperienze con altri tipi di coronavirus. La sperimentazione sul COVID-19 è tuttora in corso ma non sono ancora disponibili risultati sulla resistenza del virus alla temperatura o ad altri trattamenti. Il procedimento deve garantire l'integrità dello strato filtrante e non compromettere la forma che garantisce la tenuta della maschera.

I trattamenti possibili di rigenerazione sono tre:

- Esposizione ad alta temperatura (superiore a 60°) in ambiente umido (come indicato dall'Istituto Statunitense National Institute for Occupational Safety and Health per il SARS-CoV-2);
- Uso di radiazione ultravioletta;
- Trattamento con vapori o plasma di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o soluzione idroalcolica.

Quest'ultimo è il trattamento più promettente in termini di penetrazione di tutti gli strati della maschera e mantenimento delle proprietà meccaniche, inclusa la forma. Il processo di rigenerazione è complesso e costoso, per cui viene considerato solo per maschere di tipo FFP2 o FFP3 o per le maschere in gomma/plastica (semi-maschere e maschere integrali) dotate di filtro esterno. Il processo di rigenerazione, inoltre, qualora approvato dalla comunità scientifica e dagli Enti competenti sul tema, deve prevedere un intervento organizzativo in ambito ospedaliero e socio-sanitario per garantire la restituzione dei DPI rigenerati (FFP2-FFP2) al medesimo operatore che li ha utilizzati per la prima volta

[Fonte: Dipartimento di chimica, Materiali e Ingegneria chimica "Gulio Natta" del Politecnico di Milano]

Linee guida per l'utilizzo e la produzione delle Mascherine nel Decreto Cura Italia (DL 18/2020)

Nel Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n°18 noto anche come "Decreto Cura Italia" il legislatore pubblico ha adottato disposizioni e precisi riferimenti riguardo all'uso e alle tipologie delle mascherine presenti sul mercato, raggruppandole a seconda degli ambienti d'utilizzo e dei soggetti interessati all'uso.

Nel dettaglio gli articoli 15 e 16 del DL 17/2020 contengono le disposizioni speciali atte a chiarire le condizioni e le modalità d'uso delle mascherine:

- È stata prevista la possibilità di produrre, importare e mettere in commercio "**mascherine chirurgiche**" ad uso medico e **dispositivi di protezione individuale** ("DPI") in deroga alle norme vigenti, ossia alle normative europee e nazionali, che di norma richiedono l'apposizione su tali dispositivi della marcatura CE (Articolo 15 DL 17/2020)
- È stata introdotta una categoria speciale di presidi – le **mascherine filtranti destinate alla sola collettività** che seguono un processo di validazione per l'immissione sul mercato diverso dalle mascherine chirurgiche (Articolo 16 DL 17/2020)

Il DL 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 15 descrive le procedure semplificate per gestire, nell'emergenza sanitaria, la verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) che dovranno essere prodotti in conformità delle norme comunitarie (marcatura CE).

L'articolo 15 del DL 17/2020 (Decreto Cura Italia) consente infatti di derogare dalla normativa ordinaria solo a condizione di attivare una procedura semplificata di validazione straordinaria: per cui il soggetto proponente, deve autocertificare il rispetto di una serie di requisiti di sicurezza per il prodotto e **ottenere il parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità ("ISS") per le "mascherine chirurgiche" o dall'INAIL per i DPI in deroga.**

Il Dpcm emanato dal Consiglio dei Ministri in data 26 Aprile 2020, all'art.3 "*Misure di Informazione e Prevenzione sull'intero territorio nazionale*" ai commi 2,3,4 fornisce principalmente le specifiche per le mascherine di comunità utilizzabili dalle persone fisiche circolanti sul territorio nazionali e il loro utilizzo.



Il Ministero della Salute ha illustrato il contenuto della norma nella circolare 3572 del 18 marzo 2020:

- Le imprese che intendono produrre, importare o mettere in commercio mascherine chirurgiche, dovranno inviare un'autocertificazione all'Istituto Superiore di Sanità contenente le caratteristiche tecniche e la dichiarazione che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza della vigente normativa; entro 3 giorni dall'autocertificazione, le aziende devono inviare gli elementi utili alla valutazione; entro 3 giorni dal ricevimento dei materiali, L'Istituto Superiore della Sanità, si pronuncia sulla rispondenza del prodotto alle disposizioni di legge vigenti.

Nel dettaglio l'azienda presenterà all'Istituto Superiore di Sanità:

- Domanda
- Autocertificazione

Per la presentazione di istanze inviare una PEC a mascherinecovid-19@pec.iss.it

Per richieste di informazioni inviare una e-mail a mascherinecovid-19@iss.it

- Le imprese che intendono produrre, importare o mettere in commercio Dispositivi di Protezione Individuale (FFP1, FFP2, FFP3) devono adottare una procedura analoga a quelle delle mascherine chirurgiche, coinvolgendo al posto dell'Istituto Superiore di Sanità, l'INAIL.

Nel dettaglio l'azienda presenterà all'INAIL:

- Circolare n. 60104 del 19 Marzo 2020
- Autocertificazione

La richiesta all'INAIL deve:

- essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti
- essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it

Tale PEC è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

Le mascherine per la collettività di cui al secondo comma dell'articolo 16 del DL 17/2020 sono un "terzo tipo" di presidio e, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0003572-P del 18 Marzo 2020 (Circolare 3572/2020) possono essere utilizzati da parte **"di tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, benchè prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio"**



Importazione di mascherine e dispositivi di protezione individuale

L'Agenzia delle Dogane ha predisposto sul suo sito istituzionale, Per le imprese aperte e che svolgono servizi di pubblica utilità che riscontrano problemi relativamente allo sdoganamento di DPI e mascherine, lo *Sportello Dogana Amica*. Si ricorda che per l'importazione dei Dispositivi di Protezione Individuale è sempre necessario compilare l'autodichiarazione prevista per lo svincolo diretto.

Al fine di un chiarimento riguardo le procedure corrette per lo sdoganamento di mascherine e per una chiara procedura d'uso finalizzata all'identificazione dei prodotti conformi (es. marcatura ce corretta, schede tecniche conformi alle normative vigenti..), L'Agenzia delle Dogane ha redatto un documento "Guida per lo sdoganamento delle mascherine" in cui vengono chiariti tutti questi aspetti.

L'Agenzia delle Dogane, all'interno delle sue FAQ, sottolinea come solo utilizzando le procedure di SVINCOLO DIRETTO e SVINCOLO CELERE, qualora ne ricorrano i requisiti, con la compilazione dei moduli specifici pubblicati sul sito web di ADM, si può essere certi che la merce (nel caso specifico le mascherine) non sarà requisita in dogana.

All'interno del documento di FAQ, L'Agenzia delle Dogane, sottolinea inoltre la differenza burocratica tra le due diverse procedure:

- Svincolo Diretto: si rivolge solo a determinati soggetti che sono quelli che svolgono attualmente servizi di pubblica utilità, e con questa procedura si possono importare sia DPI che altri beni mobili utili al contrasto del COVID 19.
- Svincolo Celere: Lo SVINCOLO CELERE si rivolge a tutti i soggetti (sia privati che imprese non ricomprese nei servizi di pubblica utilità) che intendano adibire la merce al contrasto COVID 19 ma con questa procedura non si possono importare **DPI**.

Per tutte le altre informazioni, consultare il sito dell'Agenzia delle Dogane <https://www.adm.gov.it/portale/faq-covid19>



Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

L'articolo 30 del Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23, ha stabilito l'estensione, in riferimento alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del Decreto Legge n.18 del 2020, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell'anno 2020.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.9 del 13 aprile 2020 ha chiarito l'ambito oggettivo delle spese in questione. Secondo l'Agenzia delle Entrate la disposizione amplia l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta, già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Vengono aggiunte anche le spese sostenute nel 2020 per:

- L'acquisto di dispositivi atti a contenere l'esposizione da COVID-19 quali ad esempio, mascherine chirurgiche, mascherine DPI FFP2, FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- L'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi);
- Acquisto di detergenti mani e disinfettanti;

Si evidenziano due aspetti di rilevante importanza:

- Il limite massimo di spesa previsto è di 20.000 euro ad impresa;
- Vi è uno stanziamento massimo complessivo che viene fissato dal decreto in 50 milioni di euro. Questo vuol dire che la detrazione prevista, potrebbe essere assoggettata a limitazione qualora la richiesta complessiva da parte delle imprese superi l'importo.



Gestione e Valutazione del Rischio SARS-Cov-19 in azienda Misure di Protezione e Prevenzione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

Oltre alle attività di gestione degli spazi produttivi e dei flussi lavorativi come misura di protezione e prevenzione diretta, come evidenziato nel *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* firmato dal Governo Italiano il 14 Marzo 2020, le imprese devono fornire come misure di protezione e prevenzione diretta, rispetto al contenimento del rischio di esposizione da COVID-19, azioni di informazione e formazione contestualizzate verso i propri dipendenti riguardo il corretto utilizzo dei DPI (In questo caso con riferimento all'utilizzo delle mascherine), adatte allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

Risulta quindi imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un'efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando in tal modo il moltiplicarsi di fake news.

Pertanto le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/portale/home.html>)
- Istituto Superiore di Sanità (<https://www.iss.it/>)
- Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (<https://www.inail.it/cs/internet/home.html>)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (<https://www.who.int/>)
- Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (<https://www.ecdc.europa.eu/en>)

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.



Inquadramento professionale della malattia da SARS-Cov-19

L'articolo 42 del decreto Cura Italia, al comma 2, prevede che il lavoratore contagiato dal Covid-19 venga iscritto nel registro dell'Inail come infortunio sul luogo di lavoro.

Posizione quest'ultima, ribadita e rafforzata dalla Circolare INAIL n.13 del 3 Aprile 2020, inoltre, precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato Inail, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

L'infortunio sul luogo di lavoro dà adito a responsabilità penale per il datore di lavoro e, quando è grave o mortale, anche per l'azienda, ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001.

Per tale motivo risulta più che mai fondamentale per l'azienda fornire informazioni riguardo l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, gel alcolici, camici..) e formare i propri dipendenti, nel gestire i propri orari lavorativi nel rispetto delle linee guida del Protocollo di Sicurezza firmato dal Governo in data 14 Marzo 2020 e del nuovo testo di Protocollo redatto e aggiornato in data 24 Aprile 2020.



Bibliografia

- Circolare INAIL n.13 del 3 Aprile 2020 – INAIL
- Circolare n.9 del 13 Aprile 2020 – Agenzia delle Entrate
- Guida per lo sdoganamento delle mascherine – Agenzia delle Dogane
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 14 Marzo 2020 – Consiglio dei Ministri del Governo italiano
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 Aprile 2020 – Consiglio dei Ministri del Governo italiano
- Guida alle maschere di protezione delle vie respiratorie – Innex srl
- Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del DL 18/2020 “Cura Italia”
- Ordinanza 11/2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Consiglio dei Ministri del Governo italiano
- Inside Mascherina – Maurizio Masi, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” Politecnico di Milano
- Circolare 3572/2020 del 18 Marzo 2020 – Ministero della Salute
- Circolare n. 60104 del 19 Marzo 2020 – INAIL
- Info e offerte di dispositivi di protezione individuale (DPI) e mascherine chirurgiche – Confindustria
- Testo unico in Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile 2020

Sitografia

- Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/home.html>
- Istituto Superiore di Sanità <https://www.iss.it/>
- Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) <https://www.who.int/>
- Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) <https://www.ecdc.europa.eu/en>
- Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>
- INAIL <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>
- INPS <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm>
- Agenzia delle Dogane <https://www.adm.gov.it/portale/>
- UNI <https://www.uni.com/>



